



COMUNE DI BRENTINO BELLUNO
PROVINCIA DI VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 DEL 30/06/2021

OGGETTO: TARI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2021

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **TRENTA** del mese di **GIUGNO** alle ore **18,30** in **BRENTINO BELLUNO**, nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo comunale, premesse le formalità di legge si è riunito in sessione **ORDINARIA** in seduta pubblica di **PRIMA CONVOCAZIONE** il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Eseguito l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRESENTI	ASSENTI
MAZZURANA ALBERTO (SINDACO)	X	
ZANGA MASSIMO (VICE SINDACO)	X	
AGNELLINI MARTA	X	
CASTELLETTI JONATHAN	X	
DALL'ORA MARCO	X	
LORENZI LUCA		X
LUCCHINI LUCIA	X	
SCHNIEREROVA IVANA	X	
STELLA GIAN ANTONIO	X	
VERONESI TIBERIO	X	
ZANOLLI GRAZIELLA		X

Presenti 9 – Assenti 2

Partecipa alla riunione, in qualità di Segretario Comunale, il Dott. Oronzo CAMASTA.

Il SINDACO ing. Alberto MAZZURANA assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato e sulla proposta, corredata dei previsti pareri, unitamente ai suoi allegati, tutti conservati agli atti in originale presso l'Ufficio di Segreteria.

In particolare, il Sindaco specifica che l'importo di circa 192 mila euro viene spalmato per il 60% sulle utenze domestiche e per il 40% (il massimo consentito) sulle utenze non domestiche e che quest'anno è stata prevista una specifica voce, quale sotto-categoria dei ristoranti, per i due autogrill.

Il SINDACO, rilevato che non ci sono altri interventi per cui risulta ultimata la discussione, pone in votazione la proposta di deliberazione unitamente ai suoi allegati.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione in discussione, corredata dei pareri richiesti ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, unitamente ai verbali allegati;

UDITO l'intervento del Sindaco in merito alla esposizione della suddetta proposta di deliberazione;

PRESO ATTO che all'esposizione del Sindaco non sono seguiti interventi da parte dei Consiglieri presenti;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge Stabilità 2014) che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014, prevedendo un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate ovvero IMU, TASI e TARI;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI ma mantiene in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

RAVVISATA la necessità di determinare le tariffe TARI 2021 disciplina nel dettaglio ai commi da 641 a 668 Legge 147/2013;

PRESO ATTO che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga";
- ARERA, con deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 ha adottato adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

DATO ATTO che la deliberazione n. 443/2019 di ARERA definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF) come segue:

- il soggetto gestore predispose il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- tale ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio;
- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva o propone modifiche;

CONSIDERATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni a seguito dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

PRESO ATTO che, in considerazione dell'evoluzione normativa intervenuta, emerge un contesto complesso in cui gestire la TARI e che all'atto della predisposizione del Bilancio 2021-2023:

- il Consiglio di Bacino Verona Nord aveva approvato solo il PEF 2020;
- il Comune di Brentino Belluno ha preso atto del PEF 2020 con Delibera nr. 41 del 22.12.2020;
- il Consiglio di Bacino Verona Nord non aveva tuttavia ancora elaborato il PEF 2021;

EVIDENZIATO che conseguentemente il Comune in sede di approvazione del Bilancio Preventivo 2021-2023, al pari di tutti gli altri Comuni facente parte del Consiglio di Bacino, in assenza del PEF Tari 2021, ha determinato di elaborare il Bilancio inserendo le previsioni sulla base del PEF 2020, determinando di approvare le tariffe tari 2021 successivamente all'approvazione del Bilancio, una volta preso atto del Pef 2021 dell'Ente Gestore;

RILEVATO che l'art. 30, comma 5, del D.L. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. decreto Sostegni) è intervenuto in merito prorogando al 30 giugno 2021 il termine per approvare PEF rifiuti, tariffe e regolamenti TARI e tariffa corrispettiva 2021;

RICORDATO che i costi del PEF sono assunti in base al consuntivo dell'anno a-2, ossia relativi all'anno 2019;

TENUTO CONTO che con deliberazione n. 23 del 30/06/2021 il Consiglio Comunale ha preso atto della predisposizione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, comprendente il PEF del Comune di Brentino Belluno, approvato dal Consiglio di bacino Verona Nord con delibera nr. 04 del 09.06.2021, il quale, una volta depurato delle detrazioni dovute, comporta il seguente importo da recuperare tramite l'emissione degli avvisi tari, al fine della copertura integrale del Pef 2021:

PEF 2021	
	VALORI FINALI
costi variabili	123.163,65
costi fissi	68.964,35
TOTALI	192.128,00

RILEVATO che al fine dell'applicazione delle tariffe conformi al principio comunitario "chi inquina paga", la commisurazione delle tariffe avviene nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e che, conseguentemente, si provvede a commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, utilizzando i coefficienti della TARI indicati nel medesimo D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle dell'allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

RILEVATO che, le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO, in merito alle utenze domestiche:

- che l'importo di quota fissa è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento K_a , rapportati alla superficie degli immobili occupati;
- che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento K_b , rapportato al numero dei componenti familiari;

RILEVATO, in merito alle utenze non domestiche:

- che la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente K_c , relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;
- che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, vengono applicati appositi coefficienti K_d , indicanti la potenziale produzione di rifiuti in base alla superficie occupata;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in sottocategorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999 e che, per le attività non contemplate, possono essere adottati appositi coefficienti;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati" e che, anche con il MTR, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

RITENUTO applicare i coefficienti riportati per le tariffe domestiche nell'Allegato A, al presente atto, e per le tariffe non domestiche nell'Allegato B al presente atto, quali parti integranti e sostanziali del medesimo;

RILEVATO che rispetto agli anni passati vi è una variazione di tariffe non omogenea tra una categoria e un'altra, a causa di una diversa ripartizione dei costi nel Pef, ovvero a causa di una differente suddivisione tra costi fissi e costi variabili applicata in base alle nuove disposizioni dettate dalle delibere Arera;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2021 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO, prevedere i versamenti relativi alla TARI, da effettuarsi effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno 2021, e non sulla base dei dati dell'anno precedente, al fine di una miglior iniziale comprensione, suddividendo al 50% la ripartizione tra acconto e saldo, fermo restando la possibilità del contribuente di chiedere il riconteggio sulla base degli atti applicati per l'anno precedente, con le seguenti scadenze:

- 30-09-2021 acconto;
- 30-11-2021 saldo;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

RICHIAMATO l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 che sancisce la competenza del Consiglio comunale per l'approvazione del presente atto;

VISTO:

- il DPR 158/1999;
- la Legge n. 147/2013
- il Regolamento per la disciplina della TARI, come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/06/2021;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all'art. 49, 1° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, acquisiti agli atti;

VISTO il parere favorevole formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria (prot. n. 3331 del 30.06.2021), ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTA in definitiva la proposta di deliberazione in oggetto meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto in essa indicate, che si condividono e si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha ottenuto il seguente esito:

PRESENTI	9
FAVOREVOLI	9
ASTENUTI	0
CONTRARI	0

DELIBERA

1. di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione in oggetto unitamente ai relativi allegati;
2. di approvare le tariffe TARI da applicare nell'anno 2021 attraverso l'applicazione dei coefficienti delle utenze domestiche come riportati nell'"Allegato A" e dei coefficienti delle utenze non domestiche come riportati nell'"Allegato B" specificando che le stesse decorrono dal 1° gennaio 2021, allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, in conformità alle disposizioni normative vigenti.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente provvedimento, su proposta del Presidente con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, che ha ottenuto il seguente esito:

PRESENTI:	9
FAVOREVOLI	9
ASTENUTI	0
CONTRARI	0

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di provvedimento indispensabile e propedeutico all'emissione delle prossime bollette.

Il presente verbale è stato letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Ing. Alberto Mazzurana

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Oronzo Camasta

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.